



Decreto Dirigenziale n. 316 del 15/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONE PARERE EMANATO CON D. D. N. 95 DEL 19.06.2015. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO BIOGAS DI POTENZA PARI A 0.999 MWE PER IL TRATTAMENTO FINALE CON PROCESSO INTEGRATO ANAEROBICO/AEROBICO E RECUPERO ENERGETICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE) - FG 28 P.LLE 26, 73, 89, 90, 91, 94, 129, 130, 5084, 5085, 5086, 5090 PROPONENTE: SOC. URBAN BIOGAS

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del

4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 797957 del 11/11/2013 contrassegnata con CUP 6896, la Soc. URBAN BIOGAS ENERGY ITALY s.r.l, con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto biogas di potenza pari a 0.999 MWe per il trattamento finale con processo integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata – da realizzarsi nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE) - Fg 28 p.lle 26, 73, 89, 90, 91, 94, 129, 130, 5084, 5085, 5086, 5090";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da D'Alterio-Danise, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 21/04/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale per le fasi di cantiere e di esercizio, integrandole con l'adozione di sistemi di bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto e di sistemi di copertura mobile dei cumuli in caso di forte vento;
 - effettuare una verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta delle vasche interrata adibite alla raccolta dei reflui certificata da tecnico abilitato;
 - redigere un piano di manutenzione programmata dell'impianto di depurazione delle acque reflue, dei sistemi di abbattimento delle polveri dai cumuli e dei sistemi di contenimento delle polveri e dei rumori provenienti dai gruppi di trito-vagliatura, finalizzato alla verifica dell'efficienza degli stessi e mettendo gli esiti a disposizione degli enti preposti al controllo;
 - il suddetto piano dovrà, altresì, prevedere un adeguato programma di sorveglianza e controllo finalizzato a garantire che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e che venga assicurato un tempestivo intervento da parte di personale qualificato e adeguatamente addestrato in caso di incidenti, adottando procedure che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
 - redigere un piano di monitoraggio delle emissioni prodotte dall'impianto, quali ad es. emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, rumore, definendo frequenza, modalità di campionamento, esecuzione delle analisi e parametri da monitorare, anche in ottemperanza a quanto eventualmente prescritto negli atti autorizzativi rilasciati da altri Enti, ed inoltrare sia il piano che gli esiti all'ARPAC territorialmente competente;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera e di contenere le emissioni sonore e di polveri, dotare il perimetro dell'impianto di un'adeguata barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone, di altezza appropriata e coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, vietando il ricorso a specie alloctone ed infestanti.
- b. che la Soc. URBAN BIOGAS ENERGY ITALY s.r.l, ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 13/03/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

- c. che la UOD 520516 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta ha trasmesso in data 31.10.2016 la nota prot. n. 709676 che si allega (All. 1) e pertanto visto il contenuto della stessa, per il progetto: "Impianto di energia solare Biogas da FORSU della potenza di 999 Kwe Zona ASI Fg. 28 p.lle 26, 73, 89, 90, 91, 94, 129, 130, 5084, 5085, 5086, 5090" della Ditta URBAN BIOGAS ENERGY srl (URBEI), la Commissione nella seduta dell'08/11/2016 ha deciso di integrare il precedente parere emanato con D. D. n. 95 del 19.06.2015 con le seguenti prescrizioni:
- Il progetto va vincolato al rispetto di tutte le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino e va adeguato alle norme di cui all'art. 16 delle "Norme di attuazione" del Progetto di Variante -Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni Basso Volturno lett. a, b e c invocate in sede di rilascio rispettivi pareri dalla AdB "Liri Volturno Garigliano" (parere n. 445 del 26/01/2016) nonché dal comune di Cancellò ed Arnone (attestato dell'Area Tecnica n. 472 del 20/01/2016) che prevedono in particolare quanto segue:
 - ✓ la quota minima del primo livello utile a fini residenziali e/o produttivi, non deve essere inferiore a mt. 1,50 rispetto alla quota massima del piano di campagna a sistemazione di progetto eseguita; al di sotto di detto primo livello utile non possono essere previsti neppure ambienti di servizio o pertinenze tecniche di alcun tipo;
 - ✓ in nessun caso la struttura da realizzarsi deve costituire ostacolo al deflusso o limitazione alla capacità d'invaso;
 - ✓ il primo livello utile deve essere realizzato con solaio latero-cementizio o in travetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale così come integrato nella seduta del 08/11/2016;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nelle sedute del 21/04/2015 e 08/11/2016, il progetto "Impianto biogas di potenza pari a 0.999 MWe per il trattamento finale con processo integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata – da realizzarsi nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE) - Fg 28 p.lle 26, 73, 89, 90, 91, 94, 129, 130, 5084, 5085, 5086, 5090", proposto dalla Soc. URBAN

BIOGAS ENERGY ITALY s.r.l con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276, con le seguenti prescrizioni:

- attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale per le fasi di cantiere e di esercizio, integrandole con l'adozione di sistemi di bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto e di sistemi di copertura mobile dei cumuli in caso di forte vento;
 - effettuare una verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta delle vasche interrata adibite alla raccolta dei reflui certificata da tecnico abilitato;
 - redigere un piano di manutenzione programmata dell'impianto di depurazione delle acque reflue, dei sistemi di abbattimento delle polveri dai cumuli e dei sistemi di contenimento delle polveri e dei rumori provenienti dai gruppi di trito-vagliatura, finalizzato alla verifica dell'efficienza degli stessi e mettendo gli esiti a disposizione degli enti preposti al controllo;
 - il suddetto piano dovrà, altresì, prevedere un adeguato programma di sorveglianza e controllo finalizzato a garantire che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e che venga assicurato un tempestivo intervento da parte di personale qualificato e adeguatamente addestrato in caso di incidenti, adottando procedure che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
 - redigere un piano di monitoraggio delle emissioni prodotte dall'impianto, quali ad es. emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, rumore, definendo frequenza, modalità di campionamento, esecuzione delle analisi e parametri da monitorare, anche in ottemperanza a quanto eventualmente prescritto negli atti autorizzativi rilasciati da altri Enti, ed inoltrare sia il piano che gli esiti all'ARPAC territorialmente competente;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera e di contenere le emissioni sonore e di polveri, dotare il perimetro dell'impianto di un'adeguata barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone, di altezza appropriata e coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, vietando il ricorso a specie alloctone ed infestanti;
 - il progetto va vincolato al rispetto di tutte le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino e va adeguato alle norme di cui all'art. 16 delle "Norme di attuazione" del Progetto di Variante -Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni Basso Volturno lett. a, b e c invocate in sede di rilascio rispettivi pareri dalla AdB "Liri Volturno Garigliano" (parere n. 445 del 26/01/2016) nonché dal comune di Cancellaro ed Arnone (attestato dell'Area Tecnica n. 472 del 20/01/2016) che prevedono in particolare quanto segue:
 - ✓ la quota minima del primo livello utile a fini residenziali e/o produttivi, non deve essere inferiore a mt. 1,50 rispetto alla quota massima del piano di campagna a sistemazione di progetto eseguita; al di sotto di detto primo livello utile non possono essere previsti neppure ambienti di servizio o pertinenze tecniche di alcun tipo;
 - ✓ in nessun caso la struttura da realizzarsi deve costituire ostacolo al deflusso o limitazione alla capacità d'invaso;
 - ✓ il primo livello utile deve essere realizzato con solaio latero-cementizio o in travetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato;
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;

5. **DI** trasmettere il presente atto:

5.1 al proponente;

5.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio